

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 335/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge

“Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abolizione adeguamento ISTAT”

Art. 1

(Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), erogati, a chiunque e a qualsiasi titolo, dalla Regione Calabria è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte:
 - a) per la parte eccedente euro 2000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
 - b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
 - c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
 - d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.
- a) La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2

(Abrogazione art. 19 comma 3 bis l.r. n. 3/96)

1. L'articolo 19, comma 3 bis, della l.r. n. 3/1996 è abrogato.

Art. 3

(Destinazione dei risparmi di spesa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20084 del 30.04.2018

Classificazione 02-05

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Luigi (IRZO)
Giuseppe (TAMINI)
Luigi (NERI)
Stefano (ROUSO)
Alfonso (GREGO)
Giuseppe (MARTINO)
Antonio (CANNIZZARO)
Giuseppe (NUCERA)
Stefano (CANNIZZARO)

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge, dettando disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto, si pone come principali obiettivi la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali.

Il Consiglio regionale della Calabria ha già in un recente passato modificato il suo ordinamento, introducendo misure volte a ridurre la spesa pubblica e, attraverso proprie leggi regionali di manutenzione degli istituti in essere, ha ridotto il trattamento economico dei Consiglieri regionali.

A seguito dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Regione Calabria ha approvato la legge regionale n. 1 del 2013, recante "Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213" che ha profondamente modificato l'ordinamento regionale in materia, attraverso modifiche alla legge regionale n. 3 del 1996 e che, in dettaglio, ha introdotto, tra le altre, una delle misure più significative: l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio a decorrere dall'attuale Legislatura (X[^]).

La presente legge si propone di adeguare l'ordinamento regionale a quanto ribadito dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine, nell'ordine del giorno del 22 gennaio 2018 e già espresso dalla stessa Conferenza nell'ordine del giorno del 10 ottobre 2014.

I Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno ritenuto opportuno individuare, su un tema molto sensibile per l'opinione pubblica, alcuni parametri che possano essere presi a fattore comune da tutte le Regioni con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere. Molte Assemblee hanno già adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi richiamandosi ai contenuti dell'ordine del giorno della Conferenza del 2014.

La presente proposta dunque si pone l'obiettivo di introdurre una modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Calabria in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni.

Alcuni cenni infine merita la questione della contestazione, avanzata sovente da ex Consiglieri regionali, sulla qualificazione dell'assegno vitalizio come diritto acquisito.

Nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, vero e proprio leading case risulta la sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali; precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo

sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017.

Altresì, in merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra, è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione, con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti di riduzione temporanea del vitalizio.

Il testo si compone di 5 articoli:

- all'articolo 1, rubricato "contributo straordinario di solidarietà" si prevede l'applicazione di una trattenuta secondo il criterio della progressività per scaglioni sugli assegni per vitalizi e reversibilità con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019;
- all'articolo 2, rubricato "abrogazione art. 19 comma 3 bis l.r. n. 3/96" la misura è corredata dalla contestuale abrogazione dall'articolo 19 comma 3 bis della legge regionale n. 3/96;
- all'articolo 3 rubricato "destinazione dei risparmi di spesa" si precisa che i risparmi conseguenti alla adozione delle presenti, quantificati nella relazione finanziaria, verranno destinati al sostegno delle politiche regionali per il diritto allo studio;
- all'articolo 4 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, considerato che la proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- all'articolo 5 è prevista l'entrata in vigore della presente legge con la formula di urgenza.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni in esame producono consistenti risparmi di spesa per il bilancio regionale in virtù dell'introduzione del contributo straordinario di solidarietà, di cui all'articolo 1 comma 1, strutturato in una trattenuta straordinaria sugli importi lordi mensili degli assegni vitalizi erogati, a chiunque e a qualsiasi titolo, dalla Regione Calabria.

Il contributo è calcolato secondo le seguenti misure, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte e si applica per un importo dei vitalizi superiore a 2.000,00 euro lordi mensili:

- a) per la parte eccedente euro 2000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
- b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
- c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
- d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni in esame producono consistenti risparmi di spesa per il bilancio regionale in virtù dell'introduzione del contributo straordinario di solidarietà, di cui all'articolo 1 comma 1, strutturato in una trattenuta straordinaria sugli importi lordi mensili degli assegni vitalizi erogati, a chiunque e a qualsiasi titolo, dalla Regione Calabria.

Il contributo è calcolato secondo le seguenti misure, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte e si applica per un importo dei vitalizi superiore a 2.000,00 euro lordi mensili:

- a) per la parte eccedente euro 2000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
- b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
- c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
- d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.

Considerato che dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge si sospende altresì l'incremento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, i suddetti risparmi di spesa possono essere quantificati per come di seguito riportato:

Scaglioni contributo di solidarietà	Da	a	aliquote %	Percentuale calcolo contributo di solidarietà in base a Vitalizi/Reversibilità	Contributo Totale Dovuto
Vitalizi/Reversibilità per la parte eccedente 2.000,00 fino a 3.500,00 euro	€ 2,000.01	€ 3,500.00	10.00%	0,00 + 10% sul Vitalizi/Reversibilità che supera i 2.000,00 euro	€ 4,621.74
Vitalizi/Reversibilità per la parte eccedente 3,500,00 fino a 4.500,00 euro	€ 3,500.01	€ 4,500.00	12.00%	150,00 +12% sul Vitalizi/Reversibilità che supera i 3.500,00 euro	€ 10,333.70
Vitalizi/Reversibilità per la parte eccedente 4.500,00 fino a 6.000,00 euro	€ 4,500.01	€ 6,000.00	15.00%	270,00+ 15% sul Vitalizi/Reversibilità che supera i 4.500,00 euro	€ 8,781.24
Vitalizi/Reversibilità per la parte eccedente 6.000,00	€ 6,000.01		20.00%	495,00 + 20% sul Vitalizi/Reversibilità che supera i 6.000,00 euro	€ 27,202.76
Totale RISPARMI mensili per CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					€ 50,939.43
TOTALE RISPARMI ANNI 2018 (DA GIUGNO) E 2019 per CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					€ 967,849.18
Totale RISPARMI mensili da adeguamento ISTAT					€ 8,485.55
					€ 161,225.45

TOTALE RISPARMI ANNI 2018 (DA GIUGNO) E 2019 PER adeguamento ISTAT	
TOTALE RISPARMI GENERALE ANNI 2018 (DA GIUGNO) E 2019	€ 1,129,074.63

Pertanto, nel biennio 2018-2019 il contributo di solidarietà dovuto senza la rivalutazione dell'indice ISTAT ammonta complessivamente ad euro 967.849,18, di cui 356.576,01 euro per il 2018 ed euro 611.273,16 a partire dal 2019, mentre l'abrogazione dell'adeguamento ISTAT genera nel biennio 2018 -2019 un risparmio complessivo di 161.225,45 euro, quantificato in euro 59.398,85 per gli ultimi sette mesi del 2018 e in euro 101.826,60 annui, a partire dal 2019. Complessivamente il risparmio ammonta quindi ad euro 1.129.074,63 nei prossimi due anni.

Come indicato all'articolo 4, tali risparmi di spesa saranno restituiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla Giunta regionale, per destinarli successivamente a finalità legate al sostegno del diritto allo studio.

Infine, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, l'articolo 4 della presente legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri finanziari	Importo
1	Contributo straordinario di solidarietà	Non sussistono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto dal contributo straordinario di solidarietà discendono consistenti risparmi di spesa	0,00 €
2	Clausola di invarianza finanziaria	La norma è ordinamentale per esplicitare l'assenza di maggiori spese e minori entrate a valere sulla finanza regionale	0,00 €
3	Entrata in vigore	Norma ordinamentale per indicare l'entrata in vigore delle disposizioni in esame.	0,00 €

Criteri di quantificazione

Il contributo straordinario di solidarietà, introdotto a decorrere dal mese di giugno 2018 fino al 31 dicembre 2019, senza tener conto dell'indice di rivalutazione dell'ISTAT, è calcolato nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte (articolo 1 comma 1):

- fino a euro 2.000,00 lordi mensili: nessuna riduzione;
- per la parte eccedente euro 2000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
- per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
- per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
- per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.

Quindi, sulla base delle voci indicate nella tabella riportata nella relazione tecnico finanziaria, il contributo straordinario di solidarietà, dovuto senza la rivalutazione dell'indice ISTAT, ammonta a 50.939,43 euro mensili, per un totale annuo pari a 611.273,43 euro.

Copertura finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale e pertanto non vengono esplicitati i programmi e i capitoli del bilancio regionale per la relativa copertura.